MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

(Chiarimento)
PROT. n° 0005865

Roma, 22 aprile 2021

OGGETTO: Macchine elettriche all'aperto all'interno di un'area elettrica chiusa recintata.
Quesito in merito all'individuazione del numero di macchine elettriche.

Con riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, nel segnalare che codesta Direzione, con nota prot. n 17331 del 21/10/2014, ha ritenuto che, ove l'istanza presentata consenta un'unica azione di verifica della norma di riferimento (come ad esempio per le macchine elettriche in uno stesso locale), il versamento dei diritti debba corrispondere ad un unica attività, si ritiene che il decreto 15 luglio 2014, relativamente all'installazione di più di una macchina elettrica, fornisca la metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile.

D'altra parte, in aderenza ai principi di proporzionalità e adeguatezza e in ragione della natura e della complessità del servizio richiesto, per l'individuazione del numero di attività presenti si valuterà la concreta indipendenza delle diverse installazioni presenti nell'ambito del sito.

Parere della Direzione Regionale

In riferimento al quesito di cui all'oggetto trasmesso dal Comando VV.F. di XXXX con nota n. 3181 del 02.03.2021, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all'art. 22 del D.Lgs. n.139 del 08.03.2006 e ss.mm.ii., nella seduta del 26.03.2021, si ritiene che il quesito sia di carattere generale e debba esprimersi codesta Direzione per omogeneità dell'applicazione sul territorio nazionale.

Nel contempo si comunica che quest'Ufficio concorda con le determinazioni del Comando VV.F. di XXXX.

Si allega per completezza la nota pervenuta.

Cordiali saluti.

Parere del Comando

Un tecnico incaricato da XXXX S.P.A. per la trattazione delle pratiche riguardanti gli adempimenti di prevenzione incendi relativamente a macchine elettriche sostiene, appellandosi a quanto riportato nelle F.A.Q. di Prevenzione incendi presenti nel sito del Corpo Nazionale, che più macchine elettriche, aventi ciascuna un quantitativo di olio superiore a 1 mc., installate all'interno di una "**area elettrica chiusa**", così come classificata alla lettera g) dell'art. 1 Capo I - titolo I della Regola Tecnica di Prevenzione incendi, che:

- trattasi di un unico centro di pericolo,
- i quantitativi di olio combustibili debbono essere sommati, indipendentemente dal numero di macchine elettriche presenti,

e pertanto l'insieme delle macchine deve essere considerata come una UNICA ATTIVITÀ (la n. **48** dell'allegato I al DPR. n. 151/2011).

Questa interpretazione, a parere di questo Comando, non appare compatibile con quanto indicato nell'allegato al D.M. Interno del 12 Maggio 2014*, Capo II, art. 4, che così recita:

"*Ai fini della determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile, sono considerate INSTALLAZIONI FISSE DISTINTE quanto:*

1. *Le macchine elettriche siano allocate tra loro ad una distanza non inferiore a 3 m;*
2. *In alternativa fra le macchine elettriche siano interposti setti divisori, resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le seguenti dimensioni…omissis*

Dalla lettura della norma appare discendere che più macchine elettriche che distano tra loro più di 3 m. (oppure, in alternativa, meno di 3 m. ma con struttura di separazione avente determinati requisiti di resistenza al fuoco), poste all'interno di una area recintata all'aperto che si configura come una AREA ELETTRICA CHIUSA **debbano** essere considerate indipendenti e pertanto parrebbe discendere che debbano essere considerare, anche dal punto di vista amministrativo, come più attività (la n. **48** dell'allegato I al DPR. n. 151/2011).

Il tecnico in questione, tra l'altro, sostiene, genericamente, che l'interpretazione offerta da altri Comandi sia allineata a quella del tecnico stesso. Anche per questo aspetto si chiede il parere al fine di non determinare disomogeneità interpretative.

* Da leggere "15 luglio 2014". N.d.R.

Infine si chiede altresì si sapere se nel caso in cui due o più trasformatori che soddisfano le condizioni di cui al p.to 4 del Capo II, ma ciascuno con bacino di contenimento avente capacità superiore al volume dell'olio contenuto nel singolo trasformatore, ma collegati tra di loro, possono, solo in tal caso, essere considerati come un unico CENTRO DI PERICOLO e quindi essere classificati come un'unica attività, in ragione del collegamento tra i due bacini di contenimento; oppure, in alternativa, debbano essere considerati distinti e costituenti più attività a prescindere dal collegamento tra i bacini di contenimento.

In attesa di cortese riscontro si ringrazia anticipatamente.